



ORDINANZA SINDACALE

n.° 0000068 / del 05/06/2023	SETTORE Opere per il Territorio e l'Ambiente	Allegati n. 0	Pagine totali n. 5	Pagina 1 di 5
Responsabile procedimento: Ivana Casciano				
Autore:	Rinaldi Antonio – Ufficio Ambiente e Igiene urbana - 02 91004.300 - ecologia@comune.paderno-dugnano.mi.it			
(Classificazione: tit_10_cl._1_fascicolo_4_anno_2023_)				
NOTA: avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure, entro 120 gg., il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.				

Oggetto: DIVIETO PERMANENTE DI BALNEAZIONE NELLE ACQUE DEL FIUME SEVESO, NEL CANALE VILLORESI E IN TUTTI I CANALI IRRIGUI DERIVATORI E CAVE RICADENTI NEL TERRITORIO DI PADERNO DUGNANO

IL SINDACO

Premesso che:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 dispone procedure per la gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE
- la decisione della Commissione europea 2017/1583/UE del 1 settembre 2017 designa, in conformità della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la norma EN ISO 17994:2014 quale norma sull'equivalenza dei metodi microbiologici;

Visti:

- il decreto 19 aprile 2018 riporta la modifica del decreto 30 marzo 2010, recante: «Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione».
- il d.lgs. 30/05/2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CE" il quale è

*aggiornamento n. 4/A chiuso il 02/04/2019

finalizzato a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale ed integra le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

- l'art. 83 rubricato "Acque di balneazione" del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nel quale è statuito che le acque destinate alla balneazione devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470;
- il d.P.R. n. 470/1982 nel quale sono stabiliti i requisiti di qualità delle acque di balneazione e i periodi di campionamento delle acque per determinarne le caratteristiche chimico-fisiche;
- la Legge 29 dicembre 2000 n. 422 avente ad oggetto "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000" il cui art. 18 apporta modifiche alle disposizioni contenute nel d.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, concernente la qualità delle acque di balneazione;
- il decreto Interministeriale 30 marzo 2010 del Ministero della salute e del Ministero della tutela del territorio e del mare che definisce i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;

Richiamata la nota di Regione Lombardia del 17/04/2023 prot.n. G1.2023.0014472 con la quale è stato comunicato ai Comuni lombardi l'elenco delle acque di balneazione presenti in Regione. In tale elenco non sono presenti né i fiumi: Adda, Lambro, Olona, Po e Seveso né i Navigli, i canali e cave che non sono corpi idrici superficiali destinabili alla balneazione;

Preso atto delle note di ATS Milano del 25 maggio 2023 ns. prot. 34633 e 34643 nelle quali è stata prospettata la necessità anche per l'anno 2023 che vengano rinnovati i provvedimenti di divieto di balneazione e che il contenuto venga divulgato e messo a disposizione al pubblico;

Dato atto che i Navigli ed i canali come il Villorosi non sono, per natura intrinseca e come previsto dall'art. 1 comma 3 e 4 d.lgs. 116/2008, corpi idrici superficiali destinati alla balneazione, trattandosi di fatto di manufatti idraulici destinati ad altri usi come quello irriguo, industriale o produzione di forza elettromotrice;

Richiamata l'Ordinanza del Presidente del Consorzio Est Ticino Villorosi n° 13/2011 di divieto di balneazione nei canali del Consorzio Villorosi;

Rilevato che:

- con d.G.R. del 09/03/2011 n. IX/1419 il canale demaniale Naviglio Grande è stato attribuito al reticolo idrico di bonifica con contestuale affidamento al Consorzio Est Ticino Villorosi della gestione, manutenzione nonché esercizio delle attività e delle funzioni di Polizia idraulica;
- il Regolamento di Polizia idraulica consortile approvato con d.G.R. del 19/12/2016 n° X/6037 prevede all'art. 29 che su tutta la rete consortile è vigente il divieto di balneazione, salvo specifici atti autorizzativi per iniziative puntuali rilasciate dal Consorzio;

Considerato che nonostante ciò è frequente che le persone vi praticino ugualmente la balneazione e che tale comportamento può essere causa di incidenti o annegamenti visto che la pericolosità della balneazione è soprattutto connessa alla conformazione strutturale dei corsi d'acqua artificiali e alla presenza in essi di forti correnti talora molto insidiose. Oltre alle correnti, la presenza di bocche aperte e la configurazione strutturale delle sponde, che rendono disagiata la fuoriuscita dall'alveo dei canali, accrescono notevolmente i pericoli per quanti si immergono nelle loro acque;

Considerato che il d.lgs. n. 116/2008 "*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque balneari e abrogazione della direttiva 76/160/CE*" prevede che qualora le acque non siano idonee alla balneazione, vengano posti in atto una serie di provvedimenti, quali la delimitazione delle zone interdette alla balneazione e l'informazione al pubblico;

Considerato che l'art. 5 dello stesso decreto stabilisce nella materia le competenze del Comune, le quali possono essere ricondotte:

- a) alla delimitazione delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;
- b) alla delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

Tenuto conto, inoltre, che non vi sono infrastrutture nel territorio con caratteristiche di accesso e fruibilità in condizioni di sicurezza, né le stesse sono dotate di strutture che evitino che la permanenza di persone siano causa di inquinamento al corpo idrico in seguito all'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura, sia nel corpo idrico stesso, che nelle vicinanze, né è garantita la possibilità di fornire puntualmente le opportune informazioni sugli aspetti igienico sanitari dell'acqua e sulle condizioni meteo-climatiche tali da garantire la sicurezza da parte degli utenti;

Considerato che nessun corso d'acqua del territorio comunale è idoneo alla balneazione e tenuto conto delle considerazioni e le motivazioni sopra evidenziate, si ritiene opportuno intervenire con l'emissione di Ordinanza di divieto di balneazione permanente lungo la tratta comunale del fiume Seveso e nel canale Villorosi e tutti i canali irrigui comprese le Cave ricadenti nel territorio di Paderno Dugnano, sia per le intrinseche caratteristiche chimico-fisico che per le deficienze strutturali di sicurezza e di igiene di tali aree;

Ritenuto, pertanto, urgente e necessario per la stagione estiva 2023, per motivi igienico-sanitari e di sicurezza, salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica;

Considerati inoltre:

- l'art. 117 del d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998;
- il combinato disposto degli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 6 comma 4 del decreto Interministeriale del 30 marzo 2010;

ORDINA

IL DIVIETO PERMANENTE DI BALNEAZIONE NELLE ACQUE DEL FIUME SEVESO, NEL CANALE VILLORESI E IN TUTTI I CANALI IRRIGUI DERIVATORI E CAVE RICADENTI NEL TERRITORIO DI PADERNO DUGNANO

AVVERTE

1. Che è fatto obbligo alla cittadinanza di attenersi a quanto disposto dalla presente Ordinanza e in caso di inottemperanza si provvederà ai sensi di legge;
2. Che avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni (sessanta) dal giorno di scadenza della pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n° 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi) dal giorno di scadenza della pubblicazione o dalla piena conoscenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
3. Che in caso di mancata ottemperanza della presente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, si procederà alla comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

DEMANDA

Il controllo della presente Ordinanza alla Polizia Locale e a tutte le forze dell'ordine a ciò preposte dalla legislazione vigente;

All'ufficio Viabilità di apporre, se non già in loco, idonea segnaletica così come previsto dalla Commissione europea volta ad informare il pubblico del divieto di balneazione. Il link da cui è possibile scaricare le immagini, sia dei segni che delle immagini, da utilizzare per informare il pubblico è il seguente: http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html

DISPONE

1. La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale;
2. L'apposizione di idonea segnaletica secondo le modalità indicate dall'art. 15 del d.lgs. 116/2008 in attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;
3. Che la presente sia caricata, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.M. 30 marzo 2010, nell'apposita sezione on line: <http://www.salute.gov.it/AcqueInserimentoOrdinanze> del portale acque del Ministero della salute;
4. L'invio di copia della presente:
 - al Comando di Polizia Locale;
 - alla Tenenza dei Carabinieri di Paderno Dugnano;

- all'ATS Città Metropolitana di Milano – U.O.C. Igiene e sanità pubblica;
- al Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi;

Paderno Dugnano 05/06/2023

IL SINDACO
Ezio Casati

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate)

*aggiornamento n. 18/A chiuso il 08/05/2023